

SENATO

6° Commissione (Finanze)
21 settembre 2010

SEDE REFERENTE

(1288) FLERES ed altri. - Disposizioni in materia di educazione finanziaria

(1477) LEDDI. - Norme in merito all'educazione finanziaria

(1626) LANNUTTI ed altri. - Disposizioni in materia di educazione finanziaria

(1593) BONFRISCO. - Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario

(1796) CAGNIN. - Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. **Adozione di un testo base**)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 novembre 2009.

Il presidente **CURSI**, relatore, ricorda che il comitato ristretto, istituito per l'esame dei disegni di legge in materia di educazione finanziaria, ha terminato il proprio ampio ed approfondito lavoro istruttorio e, dopo aver svolto numerose audizioni, ha definito un testo unificato di tutti i provvedimenti (pubblicato in allegato al presente resoconto) che egli propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Si tratta di un testo che, riassumendo i contenuti dei disegni di legge presentati, in primo luogo, ne estende il campo di intervento alla sfera della previdenza, che, soprattutto per le nuove generazioni, costituirà un settore di massima sensibilità e attenzione; inoltre, vengono precisati meglio i compiti e la composizione dell'apposito Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attività educative; e, infine, viene adottata una soluzione adeguata alle problematiche relative alle risorse finanziarie da impiegare: considerate, infatti, le evidenti difficoltà di reperire risorse aggiuntive nell'ambito del bilancio dello Stato e, preso atto che non appare né condiviso, né, per molti aspetti giuridici, praticabile un prelievo obbligatorio (che meglio bisognerebbe dire "forzoso") sulle società finanziarie, si è pensato di ricorrere a fondi già oggi destinati a favore dei consumatori. Si tratta dei fondi di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e concernente l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ricorda che le entrate derivanti dalle predette sanzioni sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Dette risorse sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate annualmente ad iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Si è ritenuto quindi di ricorrere anche a quota parte di tali stanziamenti annuali per finanziare i progetti che verranno definiti in sede di Comitato per l'educazione finanziaria.

In conclusione, ritiene che in sede di comitato ristretto sia stato fatto un buon lavoro, suscettibile di possibili miglioramenti che potranno essere proposti nel prosieguo dell'esame.

Propone quindi che la Commissione adotti il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, e pubblicato in allegato al resoconto, come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1288, 1477, 1593, 1626 e 1796

Disposizioni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale

ARTICOLO 1

1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.

2. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.

3. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale sono realizzati dalle associazioni di consumatori esperte nella materia ed inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e sono trasmessi, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere altresì realizzati da soggetti qualificati e accreditati presso il Comitato medesimo che ne valuta la congruità.

ARTICOLO 2

1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato», composto da: un rappresentante per ciascuno dei predetti ministeri, un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fanno parte altresì del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia, nonché un esperto del mondo assicurativo, nominato dall'ISVAP. Il

Comitato dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

3. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:

a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) coordinare le iniziative volte alla attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con obiettivi di lungo periodo;

c) esaminare i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

d) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

e) favorire la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolarne la realizzazione;

f) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

g) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.

5. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può avvalersi del supporto di esperti.

ARTICOLO 3

1. Ai fini della presente legge è destinata quota parte delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Comitato di cui all'articolo 2, definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Sono inoltre definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.

3. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 2.

ARTICOLO 4

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

2. Allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato di cui all'articolo 2.